

Soggetti a sequestro, in danno della società, anche i brevetti realizzati da un amministratore accusato di distrazione a titolo di bancarotta fraudolenta

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 9 maggio 2011 n. 18028. Sequestro brevetti

I magistrati, in virtù del richiamo normativo, hanno rammentato che *“i diritti derivanti dall’invenzione del lavoratore spettano al datore di lavoro ed il primo ha diritto ad un equo premio se l’attività inventiva non costituisce oggetto del contratto o del rapporto di lavoro (art. 64 comma I, dlgs. N. 30/2005¹) e non è dunque a tale scopo già retribuita”*.

Pertanto secondo la I sezione, *“una volta che è stato plausibilmente assodato che l’amministratore unico, proprietario pressoché esclusivo delle quote della società a r.l., ha realizzato le invenzioni durante la sua permanenza nella società e con le risorse di questa: o le invenzioni vanno ricondotte al soggetto che ha agito in veste appunto di amministratore, e il ruolo di immedesimazione organica con la società comporta che già la registrazione a suo nome privato da questo effettuata integra di per sé una forma di sottrazione di valori; oppure non resta che ricollegare l’invenzione all’esercizio di un’attività lavorativa parasubordinata contemporaneamente esercitata da quello stesso soggetto e non incompatibile in astratto con la carica di amministratore, e la sottrazione dei*

¹ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28

Art. 64. Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitrali, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitrali può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitrali deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.



NAPOLI
Via M. Schipa 59 - 80122
Tel 081.2482443 Fax 081.2404761

**STUDIO LEGALE
D'ISA**
www.studiodisa.it

SORRENTO (NA)
Via Padre R. Giuliani 24 - 80067
Tel e Fax 081.8774842



SALERNO
Corso G. Garibaldi 194 - 84122
Tel e Fax 089.2380438

Pagina 2 di 2

diritti di sfruttamento che spettavano all'azienda a mente delle norme richiamate, rappresenta, in quanto realizzata avvalendosi del doppio ruolo, comunque una distrazione di attività”

Sorrento 10/5/2011.

Avv. Renato D'Isa